

Allegato C

SCHEMA DI COMODATO D'USO GRATUITO

L'anno.....giorno.....del mese di.....nella sede comunale di Casciana Terme Lari

TRA

1. Il/La Sig./Sig.ra.....nato/a a.....il.....C.F.....nella sua qualità di, comodante,

E

2. Il Comune di Casciana Terme Lari, con sede in P.zza Vittorio Emanuele Secondo n. 2 (CF. 0054320503 e Partita IVA 02117740502), comodatario, di seguito denominato "Comune", rappresentato dalla Dott.ssa Nicoletta Costagli in qualità di Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino, come da Decreto Sindacale n. 12 del 29/12/2023 fino alla scadenza del mandato amministrativo,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si accordano per la celebrazione di matrimoni e unioni civili con rito civile in locali e/o pertinenze funzionali dell'immobile denominato e posto in _____, mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.

Articolo 2 – Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato

Per l'istituzione di ufficio distaccato di Stato Civile il proprietario concede in comodato d'uso al Comune, che accetta, il locale dell'immobile contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Casciana Terme Lari sez. _____ al foglio n. _____ Particella n. _____ Sub. n. _____ evidenziato nella planimetria allegata al presente atto. L'ambiente e gli arredi sono stati ispezionati e ritenuti adeguati all'uso, come risultante dal verbale redatto in data _____ agli atti d'ufficio, di cui il comodante dichiara di aver ricevuto copia. Pertinenza del locale è anche il seguente spazio esterno, come da planimetria allegata (eventuale)

Articolo 3 – Destinazione d'uso

L'ambiente oggetto di comodato d'uso gratuito deve essere utilizzato esclusivamente dal Comune per la celebrazione di matrimoni e unioni civili e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento di questa funzione.

A tale scopo, nell'immediatezza di ogni matrimonio o unione civile, il Comune provvederà a costituire, nel sito in questione, un separato Ufficio di Stato Civile che sarà denominato negli atti "Casa Comunale" previa collocazione, da parte del comodante, delle bandiere europea e italiana e della bandiera del Comune. Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'Ufficio di Stato Civile distaccato, lo spazio in questione è quindi da ritenersi ad ogni effetto " Casa Comunale".

Articolo 4 – Condizioni economiche

Con deliberazione della Giunta Comunale saranno stabiliti gli importi dovuti dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio o unione con rito civile.

Articolo 5 – Allestimento dello spazio

Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento comprendente almeno:

- una bandiera europea, una bandiera della Repubblica Italiana e bandiera del Comune la cui fornitura è a carico del comodante;
- un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico;
- quattro sedie/poltroncine, per gli sposi e testimoni
- una sedia/poltroncina per il celebrante

A discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti. Gli arredi che saranno utilizzati sono quelli riportati nella documentazione fotografica allegata. In caso di momentanea indisponibilità saranno sostituiti con altri analoghi.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Articolo 6 – Accessibilità del luogo di celebrazione

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio o l'unione civile devono essere celebrati in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua costituzione, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile. Il proprietario dello spazio dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

Articolo 7 – Responsabilità ed obbligazioni del Comune

In relazione all'uso per il quale è concesso il comodato d'uso gratuito, il comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del comodante.

Articolo 8 – Responsabilità ed obbligazioni del comodante

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso. Il numero massimo di partecipanti dovrà essere adeguato alla sicurezza della struttura.

Al comodante compete l'onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala adibita alla celebrazione del matrimonio o unione civile.

A carico dello stesso, sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il godimento dello spazio e in generale dell'immobile a cui lo spazio esterno afferisce. A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente atto.

Articolo 9 – Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 2, dalla data della stipulazione del presente atto, con possibilità di rinnovo di ulteriori 2 anni. Nell'arco temporale sopra indicato l'effettivo comodato d'uso gratuito si attiverà di volta in volta per i giorni ed orari necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. Le parti escludono quindi la generica durata del comodato d'uso gratuito nel tempo sopraindicato convenendo, senza eccezione alcuna, che lo stesso opererà esclusivamente per i giorni ed orari di volta in volta stabiliti dal Comune. Le parti convengono che il Comodante debba chiedere l'attivazione del comodato d'uso gratuito con preavviso di almeno 20 giorni. Ad ogni attivazione per la celebrazione di matrimoni e unioni civili, il comodato d'uso avrà la durata necessaria allo svolgimento della celebrazione medesima.

Articolo 10 – Orari per le celebrazioni

I matrimoni e le unioni civili di cittadini residenti e non, che ne facciano richiesta possono essere celebrati nelle strutture individuate come Uffici separati di Stato Civile, nei giorni ed orari precedentemente concordati tra i nubendi e il Comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili e del calendario delle “date non disponibili per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili” stabilito annualmente dal Sindaco.

Qualora il proprietario dell'immobile sia contattato direttamente, sarà sua cura indirizzare i privati interessati alla celebrazione all'Ufficio Stato Civile del Comune, poiché la fissazione delle date dei matrimoni e delle unioni civili è prerogativa esclusiva di quest'ultimo.

Qualora venga fatta richiesta di celebrazione del matrimonio da cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, il comodante dovrà mettere a disposizione un interprete che dovrà rendere il giuramento ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000, ed essere in grado di tradurre il testo integrale dell'atto di matrimonio e di tutti gli altri atti necessari alla celebrazione che gli verranno preventivamente consegnati dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvo successive determinazioni dell'Amministrazione comunale.

Al termine di ogni celebrazione il Comune trasferisce gli atti all'Ufficio di stato Civile, per la loro registrazione e custodia, senza alcuna formalità riconsegna lo spazio che, rientrato nella piena disponibilità, potrà essere destinato ad altro uso. Il Comune provvede alla celebrazione del matrimonio o unione civile con la presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile (celebrante), il quale sarà presente sul luogo con congruo anticipo sull'orario prestabilito.

Articolo 11 – Modifica

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 12 – Avvio e recesso

L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

E' facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. con preavviso di 6 (sei) mesi, salvo la garanzia della celebrazione dei matrimoni o unioni civili già prenotati.

Articolo 13 – Penali

Le clausole contenute nel presente contratto di comodato d'uso sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel presente contratto, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare lettera formale di contestazione a mezzo raccomandata o PEC, invitando il comodante ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente contratto.

Il comodante ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Saranno applicate le seguenti penali:

- mancata esecuzione dei servizi dati in comodato secondo quanto previsto dal presente contratto di comodato: importo pari alla tariffa corrisposta dai nubendi.
- allestimento non adeguato secondo quanto previsto dall'art. 5 del contratto di comodato su segnalazione dell'Ufficiale di Stato Civile presente alla celebrazione o dei nubendi : importo pari alla tariffa corrisposta dai nubendi.
- mancata pulizia dei locali adibiti ad "Ufficio di Stato Civile" su segnalazione dell'Ufficiale di Stato Civile presente alla celebrazione: importo pari alla tariffa corrisposta dai nubendi.

La penale applicata dovrà essere corrisposta dal comodante tramite bonifico bancario sul codice IBAN che verrà comunicato dal Comune di Casciana Terme Lari indicando come causale “penale per inadempienza” , pena la risoluzione del contratto di comodato.

Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Amministrazione Comunale.

In caso di gravi inadempienze, l'Amministrazione Comunale, previa diffida scritta con raccomandata A/R, ha facoltà di revocare il comodato d'uso, con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.

E' considerata grave inadempienza la discriminazione dei cittadini nell'accesso ai servizi per motivi politici, razziali, etnici, religiosi o legati agli orientamenti sessuali.

Articolo 14 – Spese contrattuali

Il presente contratto di comodato d'uso è sottoposto a registrazione solo in caso di uso (ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26/04/1986 N. 131). Le eventuali spese sono a carico del soggetto proprietario della struttura.

Articolo 15 – Controversie

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi in vigore.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Pisa.

Articolo 16- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante consente il trattamento dei suoi dati personali che verranno utilizzati dal Comune per l'esecuzione del presente atto.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casciana Terme Lari.

Il Responsabile della protezione dei dati è la Ditta Si.QU.AM s.r.l. situata in Via Marco Polo 72, 56031 Bientina (PI), contattabile ai seguenti indirizzi: e.mail rpd@comune.cascianatermelari.pi.it oppure pec: comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è il Comodante, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Casciana Terme Lari

Dott.ssa Nicoletta Costagli _____

per il Comodante _____